

**CONTRATTO DI APPALTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO GESTIONE INFORMATIZZATA DEL PERSONALE  
A QUALSIASI TITOLO IMPIEGATO**

**CIG derivato: A040AC9F54**

**TRA**

**Azienda Ospedale – Università Padova**, con sede legale in Padova, via Giustiniani 2, Cod. Fisc 00349040287, in persona del suo legale rappresentate *pro-tempore* dott. Giuseppe Dal Ben (di seguito anche denominato “Amministrazione” o “Ente appaltante” o “Ente”);

**E**

**GPI Spa**, sede legale in Trento (TN), via Ragazzi del '99, 13 iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Trento al n. 01944260221, P. IVA 01944260221, in persona del sig. [REDACTED] nato/a il [REDACTED], C.F. [REDACTED], in qualità di Procuratore speciale (giusta Procura del [REDACTED] repertorio n. [REDACTED] – atto n. [REDACTED] del Notaio dr. [REDACTED], poteri esplicitati in visura) (di seguito nominata, per brevità, anche “Fornitore o Appaltatore o Contraente”)

congiuntamente di seguito “Parti”

**PREMESSO**

- che con Deliberazione del Direttore Generale (in seguito “DDG”) n. 814 del 16/12/2022 è stata indetta una procedura aperta telematica, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., volta all’affidamento del Servizio di Gestione Informatizzata del Personale a qualsiasi titolo impiegato dalle Aziende ULSS del Veneto, Azienda Ospedale - Università Padova, IRCCS IOV della Regione del Veneto, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, Azienda Zero, Regione del Veneto, Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, per la durata di cinque anni, con possibilità di rinnovo biennale e con eventuale proroga tecnica semestrale, il cui valore stimato ammonta complessivamente ad € 28.425.300,00 IVA esclusa, di cui € 18.950.200,00 IVA esclusa per il quinquennio, € 7.580.080,00 IVA esclusa per l’opzione di rinnovo biennale ed € 1.895.020,00 IVA esclusa per l’eventuale proroga tecnica di 180 giorni;
- che con DDG di Azienda Zero n. 641 del 16/10/2023 è stata disposta l’aggiudicazione della procedura di gara a favore dell’unico concorrente G.P.I. S.p.A. per l’importo complessivo presunto di € 22.728.300,00 IVA esclusa, di cui € 15.152.200,00 IVA esclusa per il servizio quinquennale, € 6.060.880,00 IVA esclusa per il rinnovo biennale ed € 1.515.220,00 Iva esclusa per l’opzione di proroga semestrale;
- che con DDG n. 2323 del 29/12/2023 è stata recepita la citata deliberazione di Azienda Zero e contestualmente affidato al Fornitore il Servizio di gestione informatizzata del personale a qualsiasi titolo impiegato, sulla base dei fabbisogni stimati in sede di gara, per l’importo complessivo presunto di € 1.993.410,00 IVA esclusa, di cui € 1.328.940,00 IVA esclusa per il servizio quinquennale, € 531.576,00 IVA esclusa per il rinnovo biennale ed € 132.894,00 Iva esclusa per l’opzione di proroga semestrale;
- si rende pertanto necessario procedere alla stipula del Contratto di appalto, che disciplini il rapporto contrattuale e le reciproche obbligazioni delle Parti.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### Articolo 1 Valore delle premesse e norme regolatrici

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Capitolato Tecnico, l'offerta tecnica e l'offerta economica sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Contratto.

L'esecuzione del presente Contratto è regolata in via gradata: (i) dalle clausole del presente atto e dai suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi incluse le premesse di cui sopra e gli atti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto che, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto; (ii) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito anche "Codice", (iii) dalle norme, anche regionali, in materia di Contabilità delle Amministrazioni; (iv) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti in vigore, ovvero che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto (norme aventi carattere non cogente) e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto l'Amministrazione da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune formulazioni sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta regionale: <http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita> .

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al predetto Protocollo di legalità e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

### Articolo 2 Oggetto del Contratto

Il presente Contratto concerne la fornitura del servizio di gestione informatizzata del personale a qualsiasi titolo impiegato presso l'Amministrazione.

Il Servizio comprende quanto necessario allo svolgimento di tutte le attività descritte nel Capitolato tecnico, nell'Offerta tecnica e nel Capitolato d'oneri.

Il presente contratto disciplina l'espletamento del servizio di gestione informatizzata delle Risorse Umane in SaaS (Software as a Service) comprendente il trattamento giuridico, economico, previdenziale e presenze/assenze del personale in rapporto di servizio a qualsiasi titolo impiegato dall'Amministrazione.

Il servizio è articolato nei seguenti:

- Servizi base Enti (giuridico/economico/previdenziale/rilevazione presenze; gestione turni avanzata (planner); self service; Business continuity/Disaster recovery; Cruscotto BI aziendale, sovraaziendale, regionale; Gestione processi autorizzativi per modifiche dati critiche);
- Servizio opzionale Enti: Gestione Piano Formativo Aziendale;
- Servizio opzionale Enti: Gestione Concorsi e Selezioni;
- Servizio opzionale Enti: Valutazione del personale;

Si rinvia al Capitolato Tecnico, parte integrante del presente Contratto, per l'analitica indicazione e descrizione del servizio e dei servizi opzionali.

### **Articolo 3 Stipulazione e durata del contratto**

La durata del contratto è di 5 anni, decorrenti dalla data del collaudo positivo della soluzione proposta. Alla scadenza del contratto, i servizi richiamati al precedente articolo 2 potranno essere rinnovati fino ad un massimo di 24 mesi ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.

Il Fornitore, alla scadenza del Contratto, avrà l'obbligo, su richiesta dell'Amministrazione di continuare il servizio alle condizioni convenute, per consentire la definizione delle procedure relative all'espletamento di una nuova gara per l'individuazione del nuovo contraente e, comunque, per un periodo non superiore a 180 giorni dalla data di scadenza del Contratto.

Nel corso dell'ultimo semestre, prima della scadenza del contratto, l'Appaltatore dovrà svolgere, utilizzando la diligenza richiesta, tutte le operazioni di trasferimento delle competenze e delle consegne all'Amministrazione e ad Azienda Zero, per la parte di rispettiva pertinenza, nonché supportare le stesse in attività rivolte a mettere in grado il nuovo aggiudicatario di subentrare nella gestione dei servizi. In ogni caso l'Appaltatore dovrà garantire la conservazione dei dati per un periodo non inferiore a 180 giorni dalla conclusione del contratto, applicando le stesse condizioni di riservatezza e sicurezza garantite in vigenza contrattuale.

### **Articolo 4 Importo del Contratto**

L'importo del Contratto ammonta ad € **1.328.940,00** IVA esclusa. Tale importo, pari all'importo quinquennale aggiudicato, è dato dalla sommatoria dei corrispettivi offerti per i servizi, riportati in dettaglio nell'offerta economica del Fornitore, moltiplicati per i relativi fabbisogni quinquennali presunti indicati negli atti di gara.

Per l'esecuzione del presente Contratto non sono stati ravvisati i rischi di natura interferenziale.

### **Articolo 5 Modifiche contrattuali**

Durante l'esecuzione del contratto, l'Amministrazione potrà richiedere all'Appaltatore incrementi o decrementi dei servizi erogati, che comportino un aumento o una diminuzione dell'importo contrattuale entro il limite del  $\pm 20\%$  ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

I servizi oggetto del presente appalto potranno essere ulteriormente ridotti in conseguenza di manovre di contenimento della spesa sanitaria operate dallo Stato o dalla Regione del Veneto o da altro Ente pubblico preposto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare all'Appaltatore ulteriori servizi complementari, ricorrendo a procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63, comma 3, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., fino alla concorrenza del 50% del valore contrattuale iniziale.

L'operatore economico sarà tenuto ad eseguire le prestazioni alle medesime condizioni previste nel Contratto originario e non potrà far valere il proprio diritto alla risoluzione del Contratto.

L'Amministrazione esercita tale facoltà comunicandole all'appaltatore mediante PEC con un preavviso di almeno 30 giorni. L'appaltatore, a fronte delle modifiche richieste, non potrà avanzare alcuna richiesta di risarcimento o di indennizzo.

### **Articolo 6 Cauzione definitiva**

L'Appaltatore dovrà costituire, a garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal Contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle eventuali somme pagate in eccesso dall'Amministrazione durante l'esecuzione del servizio, ed entro 15 giorni dalla richiesta - un deposito cauzionale definitivo ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

La mancata costituzione di detta garanzia determina la revoca dell'aggiudicazione stessa e la conseguente escussione della cauzione provvisoria. La cauzione copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al suo reintegro.

## **Articolo 7 Esecuzione del contratto**

L'Appaltatore si impegna ad eseguire il servizio affidato alle condizioni di cui al presente Contratto, secondo le modalità stabilite nel Capitolato d'Oneri, Capitolato Tecnico, nel Progetto presentato ai fini della partecipazione alla gara, e nei suoi allegati, nel rispetto delle disposizioni e norme in esso richiamate, relazionando per iscritto sulle operazioni svolte e sulle metodologie utilizzate, a semplice richiesta dell'Ente.

Nello svolgimento del servizio l'Appaltatore deve tener conto delle direttive e delle disposizioni impartite dall'Amministrazione.

L'Appaltatore deve, per quanto necessario, rapportarsi con il Direttore dell'esecuzione, nonché con i suoi eventuali collaboratori, di volta in volta interessati, allo scopo delegati, i quali provvedono, ciascuno per le proprie competenze, a fornire indicazioni e informazioni specifiche, nonché a verificare e controllare le attività del soggetto contraente durante il loro svolgimento, secondo quanto preventivamente e temporalmente concordato al momento dell'affidamento del servizio.

L'Appaltatore assume l'obbligo di garantire all'Amministrazione il pieno ed indisturbato godimento dei programmi e della documentazione forniti nel corso del servizio e di mantenerlo estraneo ed indenne di fronte ad azioni o pretese di pagamento al riguardo da parte di terzi.

L'Amministrazione si impegna, per il periodo di validità del contratto, a porre a disposizione dell'Appaltatore tutto il materiale e i dati in suo possesso, necessari all'espletamento del servizio.

## **Articolo 8 Condizioni del servizio**

Il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare il servizio, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel presente Contratto e negli atti di gara.

Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto e degli atti e documenti ad essa collegati, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo, come previsto nei successivi articoli dedicati alle penali e alla risoluzione contrattuale.

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; in ogni caso il Fornitore non potrà avanzare alcuna pretesa di compensi aggiuntivi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Amministrazione, rientrando gli stessi tra i rischi a proprio carico.

## **Articolo 9 Fatturazione, pagamenti e cessione dei crediti**

Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Appaltatore dovrà presentare regolare fattura ai sensi della normativa vigente.

Il servizio e le conseguenti prestazioni rese a termini del presente Contratto dovranno essere fatturate a carico della singola Amministrazione, con cadenza mensile, con riferimento ai servizi effettivamente resi ed alla concordanza dei prezzi unitari offerti nell'offerta economica, salvo le disposizioni di cui all'art. 11.

Nella fattispecie il pagamento delle fatture sarà effettuato purché i servizi siano stati regolarmente eseguiti, secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico, dall'offerta tecnica e dal presente Capitolato d'Oneri, nei termini di legge dalla data di ricevimento fattura, con le seguenti modalità:

Entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento, l'Appaltatore emetterà fattura applicando al numero di cedolini elaborati nel mese precedente il prezzo/cedolino (che risulterà dalla somma tra il prezzo aggiudicato dei servizi base e il prezzo aggiudicati degli eventuali servizi opzionali attivati).

Il numero di cedolini fatturati dovrà comunque essere riscontrabile autonomamente dall'Amministrazione, attraverso specifica funzionalità dell'applicativo.

L'Amministrazione, previa conferma dei valori come sopra descritti, provvederà alla liquidazione e pagamento, con cadenza mensile posticipata.

Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento al presente Contratto e del Codice Identificativo Gara (CIG) "derivato" rispetto a quello della procedura di gara espletata da Azienda Zero e deve essere intestata e spedita all'Amministrazione, che provvederà secondo le proprie procedure operative alla liquidazione delle fatture e ai relativi pagamenti entro i termini di legge.

L'imposta sul valore aggiunto è dovuta in conformità a quanto disposto dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e dalla ulteriore normativa vigente.

Il pagamento dei corrispettivi contrattuali è effettuato dall'Amministrazione in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo in conformità alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Contratto.

I pagamenti saranno effettuati sul conto corrente dedicato intestato al Fornitore che è stato comunicato all'Amministrazione.

Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge salvo diverso accordo tra le parti.

L'Amministrazione, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al Fornitore cui siano state contestate inadempimenti nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 Codice Civile).

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere il servizio e, comunque, le attività previste nel Contratto.

Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia fiscale, ivi incluso l'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e della relativa norma di attuazione il D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In ogni caso l'Amministrazione si riserva di richiedere al Fornitore la documentazione ritenuta opportuna in relazione alla predetta normativa, da presentare unitamente alle fatture e/o prima del relativo pagamento, pena l'irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell'inesigibilità dei relativi crediti.

Tutti i corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti dell'Amministrazione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 105 comma 13 del D.Lgs. n. 50 del 2016.

Al fine di garantire il rispetto da parte dell'Amministrazione dei termini di pagamento previsti dalla normativa vigente, considerati i numerosi complessi adempimenti connessi con la gestione del ciclo passivo ed il notevole aggravio amministrativo conseguente alla cessione dei crediti e valutata la necessità dell'Amministrazione di avere un unico esclusivo interlocutore responsabile dell'esecuzione contrattuale e delle relative obbligazioni, la cessione dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente atto è da intendersi non ammessa.

#### **Articolo 10 Variazioni soggettive**

È vietata la cessione del contratto, fatto salvo quanto indicato all'art. 106 del D. Lgs 50/2016.

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere di diritto il singolo contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).

Le vicende soggettive dell'esecutore del contratto sono disciplinate dall'art. 106 del D. Lgs 50/2016.

#### **Articolo 11 Oneri di sicurezza per la prevenzione dei rischi interferenziali**

L'attività di cui al presente appalto ricade nel campo di applicazione dell'articolo 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto si configura come servizio di natura intellettuale.

Pertanto il costo per la sicurezza derivante da interferenze è pari a zero.

Qualora, durante l'attività di natura intellettuale, si riscontrasse la presenza di interventi operativi che implicano potenzialmente rischi interferenziali, si dovrà rientrare nell'applicazione del comma 3 e redigere il documento di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze.

La Ditta è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

La Ditta è obbligata altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, si rinvia alla normativa vigente in materia di sicurezza.

## **Articolo 12 Adeguamento dei prezzi**

Trattandosi di contratto ad esecuzione periodica o continuativa relativo a servizi, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. a) del D.L. 4/2022, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n.25, i prezzi offerti dall'appaltatore dovranno essere mantenuti fissi per tutta la durata del contratto, fatta salva la possibilità di revisione periodica in aumento ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, previa istruttoria del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), a decorrere dal secondo anno di vigenza contrattuale.

Tale istruttoria sarà condotta, in assenza di costi standardizzati applicabili, in conformità alla giurisprudenza amministrativa sviluppata sul punto, facendo ricorso all'indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. indice F.O.I.) elaborato dall'ISTAT. A tal fine sarà utilizzato lo strumento RIVALUTA messo a disposizione dal medesimo ISTAT all'indirizzo <http://rivaluta.istat.it> inserendo quale data iniziale la data di aggiudicazione o di concessione dell'ultima revisione prezzi e quale data finale l'ultimo mese disponibile.

Tale indice costituisce il limite massimo di revisione in aumento, fatto salvo il caso in cui sussistano circostanze eccezionali, debitamente documentate dall'appaltatore in sede di istanza e non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta.

A tal fine, l'operatore economico dovrà attivarsi comunicando alla stazione appaltante tramite PEC almeno 60 giorni prima dall'inizio di ciascun anno di vigenza contrattuale a decorrere dal secondo, la propria intenzione di avvalersi della presente clausola di revisione dei prezzi. All'esito dell'istruttoria la stazione appaltante comunicherà all'appaltatore e alle Aziende Sanitarie la percentuale di revisione riconosciuta.

Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione del contratto o in sede di rinnovo o proroga dello stesso, siano registrati mutamenti nel mercato di riferimento tali da incidere sui relativi prezzi correnti, la stazione appaltante si riserva di richiedere la revisione in riduzione dei prezzi contrattuali. A tal fine, Azienda Zero comunicherà a mezzo PEC all'operatore economico l'intenzione di avvalersi di tale facoltà e la percentuale di revisione richiesta, concedendo all'appaltatore un termine pari a 60 giorni solari per manifestare la propria disponibilità. L'eventuale riscontro negativo potrà comportare la risoluzione anticipata del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 c.c.

## **Articolo 13 Collaudo del servizio**

Al fine del collaudo dovranno essere rispettate le seguenti attività e tempistiche:

- 1) entro 90 giorni naturali dalla stipula del presente contratto: attivazione del servizio (comprensivo dell'eventuale migrazione dei dati e della formazione al personale dipendente dell'Amministrazione);
- 2) per tre mesi lavorativi consecutivi dall'attivazione del servizio di cui al punto precedente (tali da permettere tre chiusure stipendiali e una rendicontazione trimestrale dei costi del personale): parallelo dell'erogazione del servizio che consenta di verificare il corretto funzionamento almeno dei moduli base e delle integrazioni con i moduli esterni (attive al momento della presentazione del programma). Nel corso del predetto periodo di parallelo e a fronte di anomalie giudicate particolarmente gravi e certificate dall'Ente, lo stesso avrà facoltà di far ripartire nuovamente il periodo di parallelo fino al momento della risoluzione dell'anomalia.

I cedolini emessi dall'aggiudicataria in tale fase sono emessi a titolo di comprova della funzionalità del sistema installato e pertanto non saranno oggetto di fatturazione e pagamento.

Entro trenta giorni dal termine del periodo di parallelo (con esito positivo), l'Amministrazione, attraverso le strutture dotate di competenza sulla gestione delle risorse umane e sui servizi informativi, esprimerà una valutazione di idoneità (collaudo positivo) dei servizi ricevuti, in contraddittorio con il rappresentante designato dalla ditta aggiudicataria. All'atto del collaudo con esito positivo verrà redatto apposito "Verbale di collaudo".

I dati aziendali, validati per effetto del collaudo, dovranno essere immediatamente disponibili per l'alimentazione del Servizio cruscotto regionale.

Eventuali moduli opzionali, saranno oggetto di specifico collaudo.

Detti collaudi (con esito positivo) daranno titolo al pagamento degli emolumenti, analogamente a quelli sopra evidenziati per i moduli base.

#### **Articolo 14 Personale dipendente e osservanza legislazione sul lavoro**

L'Appaltatore, in sede di esecuzione, deve avvalersi di proprio personale qualificato e/o specializzato, della cui condotta è ritenuto responsabile in caso di danni, ritardi, errori e/o omissioni.

Il personale addetto ai servizi appaltati deve essere assunto dal fornitore, ovvero trovarsi in posizione di rapporto disciplinato da un contratto d'opera con l'Appaltatore. L'Appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. L'Amministrazione è pertanto esplicitamente sollevata da ogni obbligo e/o responsabilità verso il suddetto personale per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni infortuni ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro, secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore.

Il personale opera sotto l'esclusiva responsabilità dell'Appaltatore, anche nei confronti dei terzi. La sorveglianza da parte dell'Amministrazione non esonera il fornitore dalle responsabilità riguardanti l'esatto adempimento dell'appalto, né dalla responsabilità per danni a cose o persone.

L'Appaltatore è obbligato altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopra indicati contratti collettivi e fino al loro rinnovo. I suddetti obblighi vincolano il contraente anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse.

In caso di infortuni di qualsiasi natura e gravità occorsi nell'espletamento delle attività previste, la responsabilità non potrà in ogni caso ricadere sull'Amministrazione. L'impresa sarà altresì responsabile di ogni danno che il proprio personale potrà arrecare, intendendosi quindi obbligata a risarcire, sostituire e riparare a proprie spese quanto danneggiato e sottratto.

L'Appaltatore si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo, nonché si impegna a vietare tassativamente allo stesso di eseguire attività diverse da quelle oggetto del presente contratto presso i luoghi di prestazione del servizio; inoltre è tenuto ad osservare a far osservare al proprio personale le disposizioni di ordine interno che fossero eventualmente comunicate all'Amministrazione, ivi compresa la richiesta di fornire gli estremi anagrafici e quelli di un documento ufficiale di riconoscimento di ciascun addetto all'esecuzione dell'appalto.

#### **Articolo 15 Team di lavoro**

L'Appaltatore si impegna ad eseguire l'appalto con il personale presentato in sede di offerta tecnica, garantendo la sostanziale stabilità della composizione del team proposto, di cui garantisce livello professionale e aggiornamento adeguati per tutta la durata del contratto.

Nel caso in cui si renda necessario sostituire uno o più componenti del team durante la vigenza contrattuale, l'Appaltatore si impegna ad effettuare la sostituzione con profili equivalenti ed a darne tempestiva comunicazione

all'Amministrazione fornendo adeguate motivazioni ad Azienda Zero, gestore del Cruscotto regionale, previa autorizzazione scritta della stessa.

In ogni caso, l'eventuale sostituzione di componenti del team richiede, in capo ai sostituti, gli stessi requisiti professionali dei soggetti sostituendi individuati in sede di gara.

## Articolo 16 Controlli sull'adempimento

L'Amministrazione si riserva di effettuare tutti i controlli necessari a verificare la conformità del servizio prestato alle disposizioni del Capitolato Tecnico e del Capitolato d'Oneri, nonché delle migliorie offerte in sede di gara.

È fatto obbligo all'Appaltatore di accettare ogni verifica o richiesta di documentazione da parte dell'Ente appaltante, purché inerenti al servizio affidato.

L'Amministrazione faranno pervenire all'Appaltatore, per iscritto, le osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali l'Appaltatore del servizio dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti.

Su richiesta dell'Amministrazione, l'Appaltatore del servizio sarà, inoltre, tenuto a fornire giustificazioni scritte in relazione a contestazioni e a rilievi avanzati. Sono fatte salve le disposizioni relative alla risoluzione del contratto per inadempimento.

## Articolo 17 Inadempimenti e penalità

L'Amministrazione ha la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che riterranno opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia del Contratto, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riserva di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti relativi all'applicazione del Contratto.

Ove si verificano inadempienze da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste dal Contratto, non imputabili all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, l'Amministrazione, si riserva di applicare le penali di cui al presente articolo.

Fatti salvi i casi non imputabili all'Appaltatore, lo stesso è tenuto a corrispondere all'Amministrazione le penali sotto riportate come dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico:

- **Attivazione del servizio entro 90 giorni solari e consecutivi dalla data di stipula del contratto:** ogni giornata di ritardo consecutivo (solare) potrà dar luogo ad una penale pari allo 0,1% dell'importo contrattuale annuo;
- Parallelo nell'erogazione del servizio (corretto funzionamento dei moduli base e delle integrazioni con i moduli esterni attive al momento della presentazione del programma) entro 3 mesi lavorativi consecutivi dalla scadenza dei predetti 90 giorni: l'eventuale **slittamento del periodo di parallelo**, a seguito di anomalie giudicate particolarmente gravi dall'Ente appaltante, e imputabili all'Appaltatore, potrà dar luogo per ogni giornata di ritardo consecutivo (solare) rispetto all'attivazione del servizio ad una penale pari allo 0,1% dell'importo contrattuale annuo;
- **Ritardo nella presentazione dei dati stipendiali e dei relativi adempimenti:** in caso di ritardo, l'Ente appaltante potrà applicare la penalità pari allo 2% dell'importo contrattuale annuo per ogni giornata di ritardo consecutivo (solare);
- **Mancata continuità di servizio / disponibilità del servizio:** nel caso la disponibilità del servizio, così come definita nel Capitolato Tecnico, risulti su base semestrale inferiore al 99,9% la penalità sarà determinata applicando all'importo contrattuale annuo una riduzione percentuale pari alla differenza tra il 99,9% e la effettiva disponibilità;
- **Servizio di manutenzione adeguativa:** per ogni ora di ritardo consecutiva (solare) nell'adeguamento del sistema oltre gli specifici termini di consegna previsti a fronte di modifiche determinate da variazioni normative nazionali, regionali e aziendali (che introducono variazioni nelle modalità di calcolo degli stipendi o nella produzione di specifici flussi informativi) l'Ente appaltante potrà applicare una penalità pari a 100,00 €;
- **Servizio di assistenza e manutenzione:** per ogni ora di ritardo consecutiva (solare) nella presa in carico e nel ripristino del sistema rispetto ai livelli di servizio richiesti nel Capitolato Tecnico, l'Ente appaltante potrà applicare una penalità pari a 100,00 €;



- **Numero di interventi di manutenzione correttiva – Gravità 1:** in riferimento alla gravità 1 (errori bloccanti o gravi) descritta nel Capitolato Tecnico, nel caso in cui N (numero di interventi riferiti a problematiche già segnalate e considerate risolte) sia  $\geq 3$  l'Amministrazione potrà applicare - per ogni unità  $\geq 3$  - una penalità pari allo 0,2% dell'importo contrattuale annuo;
- **Numero di interventi di manutenzione correttiva – Gravità 2:** in riferimento alla gravità 2 (errori non bloccanti) descritta nel Capitolato Tecnico, nel caso in cui P (percentuali di interventi a fronte di una problematica già segnalata e risolta) sia  $\geq 3,0\%$  l'Amministrazione potrà applicare - per ogni punto percentuale  $\geq 3$  - una penalità pari allo 0,05% dell'importo contrattuale annuo;

Non sarà motivo di applicazione di penalità lo slittamento delle azioni espressamente autorizzato dall'Ente appaltante (Enti o Azienda Zero, per quanto di competenza) e il ritardo per cause di forza maggiore non imputabili all'Appaltatore, opportunamente motivato e notificato come sopra.

Qualora l'inesatto adempimento o il ritardo siano determinati da causa di forza maggiore, l'Appaltatore dovrà tempestivamente notificare e argomentare tale circostanza all'Ente appaltante, per iscritto e anticipata a mezzo e-mail, agli indirizzi che verranno forniti.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati all'Appaltatore per iscritto. L'Appaltatore potrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all'Ente appaltante nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accolte dall'Ente appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa sia pervenuta oltre il termine suddetto, potranno essere applicate all'Appaltatore le penali come sopra indicate.

L'Ente appaltante avrà la facoltà di procedere, in relazione alle proprie necessità, all'approvvigionamento del servizio presso altre imprese con addebito all'Appaltatore inadempiente delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l'eventuale risarcimento dei danni subiti.

È fatto comunque salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti dall'Ente appaltante. La quantificazione dei danni avverrà tenendo conto, tra l'altro, dei maggiori costi derivanti all'Ente Appaltante dall'avvio di una nuova procedura d'appalto, da eventuali maggiori oneri derivanti dall'assegnazione del servizio ad altre imprese, da oneri supplementari derivanti dalla mancata esecuzione del servizio e/o da un ritardo nell'esecuzione medesima (1223 c.c.).

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

Gli importi delle penali eventualmente applicate verranno recuperati in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero incamerando la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo contrattuale annuo, l'Ente appaltante potrà risolvere il contratto per grave inadempimento, fatto salvo il risarcimento del danno subito.

## **Articolo 18 Risoluzione del Contratto**

In caso di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi contrattuali, l'Amministrazione potrà assegnare, con comunicazione a mezzo PEC, un termine per adempiere non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto si intende risolto.

L'Amministrazione, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 del Codice Civile, potrà altresì risolvere il contratto, previa comunicazione scritta all'Appaltatore, con comunicazione a mezzo PEC, nei seguenti casi:

- *frode* nell'esecuzione del servizio;
- *ripetuta* o grave inosservanza delle clausole contrattuali;
- *superamento* della penale massima applicabile (10% dell'importo contrattuale);
- *perdita*, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti richiesti dal bando di gara e dalla documentazione di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica;
- *cessazione* dell'attività, fallimento;
- *subappalto* e cessione del contratto non autorizzati;
- mancato possesso dei requisiti in capo alla Ditta subentrante, qualora si verificasse una situazione di variazione soggettiva;

- utilizzo, diffusione, divulgazione o riproduzione di informazioni e dati di carattere strettamente confidenziale, forniti dall'Amministrazione;
- Inosservanza dell'obbligo di riservatezza e non divulgazione in ordine ad informazioni acquisite in occasione della prestazione del servizio.

Il contratto sarà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni che ne derivano vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane spa, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della L. 136/2010 ss.mm.ii.

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge in capo all'Ente appaltante il diritto di affidare a terzi il servizio, la parte rimanente di questo, in danno all'Impresa inadempiente.

All'Appaltatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Ente appaltante rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti d'impresa, fatto salvo il diritto di agire per eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all'impresa inadempiente.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

### **Articolo 19 Recesso unilaterale**

L'Ente appaltante potrà, in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi all'Appaltatore con comunicazione a mezzo PEC, recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1373 c.c., così come previsto dall'art. 21- sexies L. 241/90.

### **Articolo 20 Subappalto**

Il subappalto è ammesso solo nei limiti e con le modalità previste dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione.

Il contratto di subappalto deve contenere le seguenti clausole:

- *“Le parti si impegnano a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al “Protocollo di legalità” sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti”;*
- *“Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Le somme provenienti dall'applicazione delle penali sono affidate in custodia all'Appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura”;*
- *“L'impresa (...), in qualità di sub-appaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche”;*
- *“L'impresa (...), in qualità di sub-appaltatore/sub-contraente dell'impresa (...) si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria”;*
- *“L'impresa (...), in qualità di sub-appaltatore/sub-contraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...).”*

L'Appaltatore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione dell'attività subappaltante. Con il deposito del contratto di subappalto, l'Appaltatore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del sub-appaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dal bando di gara (iscrizione nel Registro delle Imprese con dicitura antimafia, certificato o dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 80, D. Lgs. 50/2016).

L'Appaltatore è responsabile in solido con il sub-appaltatore, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, dell'osservanza delle norme relative al trattamento economico o normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

I sub-appaltatori trasmettono all'Amministrazione, per tramite dell'Appaltatore, prima dell'inizio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.

L'Amministrazione non corrisponderà direttamente ai subappaltatori l'importo della fornitura dagli stessi eseguita, con la sola eccezione delle ipotesi di cui all'art. 105, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle eventuali ulteriori fattispecie specifiche previste dalla normativa vigente. Con il deposito del Contratto di subappalto, il Fornitore dovrà trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dal Disciplinare di gara (iscrizione nel Registro delle Imprese con dicitura antimafia, certificato o dichiarazione sostitutiva e in generale assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016).

È fatto divieto al Fornitore di subappaltare in tutto o in parte i servizi senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione, pena l'immediata risoluzione del Contratto con l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il riconoscimento di ogni conseguente maggior danno.

I pagamenti relativi ai servizi prestati dal subappaltatore verranno effettuati dal Fornitore, il quale è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate. Sono fatti salvi i casi in cui il subappaltatore sia una microimpresa o piccola impresa o in cui si verifichi l'inadempimento da parte dell'appaltatore e quindi sia la stazione appaltante a corrispondere direttamente al subappaltatore, nonché le ulteriori fattispecie specifiche previste *ex lege*.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, relativamente agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

## **Articolo 21 Rapporti tra Appaltatore e Amministrazione RUP e DEC**

Direttore dell'esecuzione del contratto

L'Amministrazione comunicherà all'Appaltatore, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), cui sono demandate le attività di competenza previste dall'art. 301 del Regolamento di attuazione del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., nonché il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016.

*Rappresentante dell'Appaltatore*

L'Appaltatore dovrà nominare, dandone comunicazione all'Amministrazione, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, un proprio rappresentante che avrà il compito di rapportarsi con l'Amministrazione per tutte le questioni relative al contratto medesimo.

## **Articolo 22 Tracciabilità dei flussi finanziari**

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 6 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della L. 136/2010, l'Appaltatore, i subappaltatori e i sub-contraenti a qualsiasi titolo interessati dal servizio oggetto di appalto devono utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a., dedicati anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e saranno registrati sul/sui conto/i corrente/i dedicato/i indicato della Ditta.

L'Appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. A tal fine, l'Ente appaltante verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo.

L'Appaltatore, il sub-appaltatore o il sub-contraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. è tenuto a darne immediata comunicazione all'Ente appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

L'Ente appaltante, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n.136 e ss.mm.ii., risolverà di diritto il contratto, senza bisogno di assegnare preventivamente alcun termine per l'adempimento, ai sensi degli artt. 1360 e 1456 c.c., nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

### **Articolo 23 Protocollo di legalità**

All'affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 07/09/2015 e rinnovato da ultimo in data 17/09/2019 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta Regionale:

<https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sopramenzionato ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

### **Articolo 24 Trattamento dei dati, consenso al trattamento e clausola di riservatezza**

Al presente Contratto si applicano le disposizioni della normativa sulla privacy di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR), attuato in ambito nazionale con il D.Lgs. n. 101/2018.

Ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa in tema di trattamento di dati personali, le Parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del Contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione della fornitura.

I dati personali forniti dal Fornitore saranno oggetto di trattamento, ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria, con o senza ausilio di mezzi informatici, limitatamente e per le finalità connesse all'espletamento della gara e all'esecuzione contrattuale.

Saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti.

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, i dati personali comunicati, saranno raccolti e trattati dall'Amministrazione quale Titolare del trattamento esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente incaricato e tramite collaboratori esterni quali responsabili o incaricati del trattamento.

Relativamente ai dati personali trattati per il presente appalto, la persona fisica cui si riferiscono i dati (*"interessato"*) gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

E' onere dell'Appaltatore garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali propri soci, rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, che vengano comunicati all'Amministrazione ai fini dell'esecuzione del Contratto di cui al presente appalto, e, in particolare il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte di società per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati.

In ordine al procedimento instaurato dalla presente procedura:

- a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei concorrenti di partecipare alla gara in oggetto;
- b) i dati forniti, saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale, per le finalità del rapporto medesimo;
- c) il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena di esclusione dalla procedura;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, nei limiti previsti sono: il personale interno all'Amministrazione, i concorrenti che partecipano alla gara e ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/1990;
- e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui alla vigente normativa nazionale e comunitaria, cui si rinvia.

L'Appaltatore si obbliga a mantenere strettamente riservati tutti i dati e le informazioni di cui viene o verrà a conoscenza, a qualsiasi titolo, in esecuzione della fornitura oggetto del presente appalto, salvo che per i dati, le informazioni e i documenti che per loro natura debbano essere comunicati a terzi per legge, o in ottemperanza ad un ordine legittimo di qualsiasi Autorità Pubblica od al fine di perfezionare gli adempimenti oggetto del presente appalto.

Pertanto, tutte le informazioni, i dati ed i documenti inerenti all'Amministrazione, venuti a conoscenza dell'Appaltatore o di chiunque collabori alle sue attività in relazione all'esecuzione del presente appalto, non dovranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicati, divulgati o lasciati a disposizione di terzi e non potranno essere utilizzati, da parte dello stesso Appaltatore o di chiunque collabori alle sue attività, per fini diversi da quelli previsti dal presente Contratto, salvo esplicita autorizzazione da parte dell'Amministrazione.

L'Appaltatore si obbliga quindi, per sé stesso e per i propri dipendenti, collaboratori e subappaltatori autorizzati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1381 c.c., a mantenere la più rigorosa riservatezza e confidenzialità su tutte informazioni, dati e documenti di cui è venuto o verrà a conoscenza. Conseguentemente si obbliga altresì a:

- adottare le opportune misure per garantire la massima riservatezza e confidenzialità su tutti i dati, le informazioni e i documenti dell'azienda, impedendo qualsiasi comunicazione e/o divulgazione;
- limitare la circolazione interna di tutte le informazioni, dei dati e dei documenti dell'Amministrazione unicamente alle persone che, per ragioni di competenza, mansione e ruolo, abbiano diretta necessità di conoscerli per l'esecuzione della fornitura, imponendo a tali persone i medesimi obblighi di riservatezza e confidenzialità;
- non copiare, duplicare, riprodurre o registrare in qualsiasi forma e con qualunque mezzo i documenti o atti dell'Amministrazione, salvo che ciò avvenga previa autorizzazione dell'Amministrazione stessa oppure che tale attività sia strumentale alla corretta esecuzione della fornitura, alle sole persone nelle stesse coinvolte, e nella misura strettamente necessaria per consentirne l'esecuzione;
- non permettere che terzi eseguano copia, estratti, note ed elaborazioni su qualsiasi documento o atto dell'Amministrazione.

Tali obblighi di riservatezza verranno rispettati dall'Appaltatore, dal suo personale e/o dai suoi collaboratori e dai subappaltatori autorizzati durante tutto il corso del rapporto contrattuale con l'Amministrazione.

Le previsioni sopra enunciate non si applicheranno a quelle informazioni, notizie, dati e documenti che:

- al momento della comunicazione siano di dominio pubblico o lo diventino successivamente, senza che l'appaltatore si renda inadempiente;
- al momento della comunicazione siano già conosciute all'appaltatore, purché tale ricezione non sia stata fraudolentemente ottenuta o non sia a sua volta sottoposta a obbligo di riservatezza;
- al momento della comunicazione siano già conosciute dal fornitore, in quanto precedentemente trasmesse da un terzo, legittimato a farlo e non vincolato ad un obbligo di riservatezza all'utilizzazione o comunicazione di tali informazioni;
- l'Appaltatore sia obbligato a comunicare o divulgare in ottemperanza ad un ordine legittimo di qualsiasi Autorità Pubblica, sempreché, in tal caso e ove detta Autorità Pubblica non lo vieti, l'Appaltatore ne dia immediata notizia scritta all'Amministrazione.

L'Amministrazione, nella qualità di Titolare del Trattamento di dati (di qualsiasi natura essi siano) ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria, potrà procedere altresì a nominare l'Appaltatore come Responsabile Esterno del

trattamento dei dati. Il documento di nomina dovrà contenere analitica specificazione degli obblighi derivanti dalla funzione di Responsabile Esterno del trattamento nonché delle persone fisiche o giuridiche che potranno accedervi. Tali indicazioni, in quanto dettati da obiettivi di rispetto della normativa e della tutela del patrimonio informativo dell'Amministrazione, sono da considerarsi clausole integrative del Contratto, inerenti l'adeguamento normativo e quindi da effettuarsi senza oneri aggiuntivi. In tale qualità, l'Appaltatore è tenuto a:

- ad adempiere e rispettare ogni normativa vigente nazionale o internazionale e regolamento e/o provvedimento generale o specifico emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e/o da altre Autorità Amministrative;
- trattare i dati personali nel pieno rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali in vigore, operando nell'assoluto rispetto della riservatezza di qualsiasi dato o informazione ovvero di quant'altro venga a conoscenza per effetto dei servizi svolti;
- individuare nominativamente e formare gli Incaricati al Trattamento, comunicandoli al Titolare dei dati ogni qualvolta ne faccia richiesta;
- dare piena applicazione, per quanto di competenza, alle misure di sicurezza previste dalla vigente normativa nazionale e comunitaria;
- accertare che i dati sia personali che sensibili inerenti allo stato di salute delle persone assistite oggetto del trattamento vengano raccolti e tratti rispettando ogni prescrizione dettata dalla vigente normativa, sia essa nazionale che internazionale, e/o dai regolamenti in materia di protezione dei dati personali. L'Appaltatore, pertanto, si impegnerà affinché tutti i dati relativi alle persone assistite saranno raccolti e trattati nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia;
- effettuare le operazioni di trattamento strettamente necessarie per l'erogazione della fornitura, nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla vigente normativa ed attendendosi alle istruzioni imposte dall'Amministrazione;
- conservare i dati nel rispetto dei tempi e delle modalità imposte dalla normativa vigente in materia; specificatamente, l'Appaltatore è chiamato a rispettare ed applicare le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza, la custodia, l'integrità e la completezza dei dati trattati;
- provvedere a designare come incaricati del trattamento dei dati personali tutti i soggetti i quali, nell'esecuzione della fornitura, saranno affidate le operazioni di trattamento; l'Appaltatore sarà tenuto a dare istruzioni scritte agli incaricati del trattamento ed a vigilare sugli stessi per un puntuale rispetto della normativa e delle misure di sicurezza.

L'Appaltatore si obbliga altresì a comunicare immediatamente per iscritto all'Amministrazione qualunque evento del quale si possa desumere che sia stata violata o posta in pericolo la riservatezza o l'integrità dei dati trattati, nonché qualsiasi variazione in merito ai soggetti autorizzati all'accesso e al trattamento dei dati acquisiti.

L'Appaltatore, pertanto, si impegna a tenere indenne l'Amministrazione da ogni contestazione, azione o pretesa avanzata nei suoi confronti da parte dell'utenza e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze alla normativa vigente e/o regolamenti in materia.

E' vietata al Fornitore la riproduzione o la diffusione anche parziale, sotto qualsiasi forma, delle informazioni e/o dei dati senza che vi sia stata espressa autorizzazione da parte dell'Amministrazione.

L'inosservanza, da parte dell'Appaltatore di quanto previsto nel presente articolo e nella nomina a responsabile del trattamento, costituisce grave inadempimento a fronte del quale l'Amministrazione potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art. 1382 Codice Civile).

## **Articolo 25 Contratto e spese**

Il presente Contratto è stipulato mediante scrittura privata non autenticata stipulata in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32 comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, redatta in unica copia.

Il presente Contratto è sottoposto a registrazione solo in caso d'uso.

Tutte le spese, relative al Contratto, inclusa l'imposta di bollo e eventuali spese di registrazione, sono a carico del Fornitore. La sola IVA sarà a carico della singola Amministrazione.

## Articolo 26 Domicilio dell'Appaltatore e comunicazioni

In corso di esecuzione del servizio, ogni comunicazione o notificazione inerente al presente Contratto sarà effettuata mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) inviata all'indirizzo indicato dalle parti nel Contratto;

A tal fine le parti eleggono il proprio domicilio legale al seguente indirizzo:

- Per l'Amministrazione  
Via Giustiniani, 2 Padova  
PEC: [protocollo.aopd@pecveneto.it](mailto:protocollo.aopd@pecveneto.it)
- per il Fornitore  
Via Ragazzi del '99, 13 Trento  
PEC: [gpi@pec.gpi.it](mailto:gpi@pec.gpi.it)

## Articolo 27 Foro competente

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione sarà competente esclusivamente il Foro in cui ha sede l'Amministrazione.

È esclusa ogni competenza arbitrale.

## Articolo 28 Modifiche normative, norme di rinvio e finali

L'Amministrazione potrà integrare le condizioni di cui al presente Contratto o del Capitolato Tecnico in base a proprie specifiche esigenze per l'espletamento della propria attività istituzionale e per la corretta esecuzione dei servizi senza alterare gli elementi fondamentali del rapporto contrattuale.

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto medesimo, l'Amministrazione e il Fornitore potranno concordare le opportune modifiche ai documenti sopra richiamati sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi.

Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture e servizi, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Il Fornitore dichiara di aver esaminato tutte le clausole contenute nel presente contratto e di averne compreso la portata e gli effetti.

Amministrazione	Il Fornitore
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e norme collegate	Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e norme collegate

Il Contraente dichiara di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le seguenti clausole:

Artt. 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27 e 28.

Il Fornitore
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e norme collegate